

Delibera n. 66/2021

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 maggio 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio) e in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 16 (“Rimborso e itinerari alternativi”) del Regolamento secondo il quale: *“Qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui all’articolo 17; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;*

oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero”;

VISTO l’articolo 14 (*“Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni”*), comma 2, del d.lgs. 70/2014, secondo il quale: *“Per ogni singolo evento con riferimento al quale l’impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro”;*

VISTO l’articolo 27 (*“Reclami”*), paragrafo 2, del Regolamento, secondo il quale: *“I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”;*

VISTO l’articolo 18 (*“Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori”*), comma 2, del d.lgs. 70/2014, il quale dispone, tra l’altro, che: *“Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”;*

VISTA l’istanza presentata a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito: Italo) in data 10 agosto 2020 a mezzo posta elettronica certificata dal [...omissis...] (di seguito: il primo reclamante), relativamente al viaggio da Milano a Napoli, andata e ritorno in giornata in data 2 agosto 2020, acquistato per sé e per altra passeggera. In tale istanza il primo reclamante afferma che alla partenza da Milano, alle ore 7:15, non era stata fornita alcuna *“comunicazione circa il rischio del mancato rientro o di qualsivoglia disservizio che si sarebbe potuto verificare (...). Alle ore 14:30 ci è stato comunicato via mail che il nostro viaggio sarebbe stato cancellato (treno n 9952 delle ore 16:20) senza far alcun riferimento a servizi a tutela del passeggero e del suo rientro all’abitazione”*. Lo stesso rilevava come, a fronte della programmazione di un viaggio di andata e ritorno in giornata, aveva dovuto provvedere in totale autonomia al rientro, stante l’assenza di supporto da parte dell’impresa ferroviaria, raggiungendo con mezzi a pagamento l’aeroporto ed acquistando due biglietti aerei, di cui richiedeva il rimborso;

VISTO il reclamo inviato all’Autorità prot. ART 14423/2020 del 5 ottobre 2020, con il quale il primo reclamante, nel ribadire le doglianze formulate nella citata istanza a Italo, rilevava che alla stessa non era stata fornita alcuna risposta;

VISTA la ricevuta del reclamo di prima istanza rilasciata al [...omissis...] (di seguito: il secondo reclamante), dal sistema per l’inoltro dei reclami di Italo con codice 2-

23351014481 dell'8 ottobre 2020 e con descrizione del disservizio *“Soluzione di viaggio alternativa non adeguata”*, e la relativa risposta in data 16 novembre 2020 con la quale Italo comunicava che non sussistevano i presupposti per poter accogliere le richieste di rimborso formulate in quanto *“il codice biglietto da Lei indicato (...) risulta già rimborsato come da comunicazione inviata il 14/09/2020 tramite mail”*. Nella ricevuta di invio del reclamo si legge, tra l'altro: *“A causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente mole di richieste, potresti ricevere risposta oltre i 30 giorni ordinari (...)”*;

VISTO

il reclamo presentato all'Autorità in data 16 novembre 2020, prot. ART 18068/2020, con cui il secondo reclamante, relativamente al viaggio prenotato per sé e per altra passeggera (indicata nell'apposito campo del modulo di reclamo), effettuato da Italo, con partenza il giorno 2 agosto 2020 da Ancona (alle ore 13:40) e arrivo a Milano Centrale (alle ore 17:15), con il treno n. 8126:

- riferiva che il viaggio veniva soppresso, da parte di Italo, con comunicazione giunta il giorno prima della partenza e senza che venisse prospettata alcuna soluzione alternativa di viaggio da parte dell'impresa;
- a dimostrazione della mancata prospettazione di qualsiasi riprotezione allegava, sotto forma di screenshot, la relativa comunicazione giunta da parte di Italo, nella quale l'impresa informava della soppressione del treno citato facendo riferimento all'ordinanza del Ministro della Salute emessa in data 1° agosto 2020 che aveva *“improvvisamente sostituito le disposizioni del DPCM del 14 luglio 2020 negando la possibilità di derogare al distanziamento interpersonale di un metro, nonostante le misure di prevenzione già adottate da Italo”* e preannunciava che avrebbe proceduto *“quanto prima al rimborso di quanto corrisposto per il titolo di viaggio non utilizzato”*;
- evidenziava che egli e l'altra passeggera, al fine di effettuare comunque il viaggio, avevano raggiunto con mezzo privato la stazione di Bologna Centrale ed acquistato un biglietto per un viaggio con altra impresa ferroviaria fino a Milano Centrale;
- contestava la risposta ricevuta dall'impresa ferroviaria, ritenendo *“il solo rimborso del biglietto Italo assolutamente non adeguato per il disservizio/spese aggiuntive sostenute”*;

VISTA

la nota degli Uffici dell'Autorità prot. 615/2021 del 18 gennaio 2021, con la quale, con riferimento a quanto riferito dal secondo reclamante, sono state richieste all'impresa tutte le informazioni sulla vicenda e, in particolare, se e per quali ragioni (i) non fosse stata proposta e fornita alcuna riprotezione; (ii) il secondo reclamante non fosse stato rimborsato delle maggiori spese sostenute per giungere a destinazione;

VISTA

la nota dell'impresa prot. ART 2314/2021 del 19 febbraio 2021, a seguito di sollecito inviato dall'Autorità con nota prot. 2221/2021 del 18 febbraio 2021, con la quale Italo affermava, tra l'altro, che:

- a) il biglietto acquistato dal secondo reclamante era valido per un viaggio a bordo di Italo 8126 del 2 agosto 2020 (veniva allegata immagine che riportava, all'interno della prenotazione, i due posti riferiti al reclamante e alla compagna di viaggio);
- b) il medesimo treno era stato soppresso in ottemperanza a quanto previsto dall'inattesa Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020 la quale aveva improvvisamente abrogato le disposizioni del D.P.C.M. del 14 luglio 2020 *“che consentivano alle Imprese Ferroviarie AV di derogare al distanziamento interpersonale di un metro, nel rispetto delle misure di prevenzione imposte dal DPCM stesso e puntualmente adottate da Italo”*; perciò *“l’Ordinanza, abrogando le disposizioni sino ad allora in vigore”*, aveva, *“di fatto, limitato a circa il 50% il coefficiente di riempimento massimo dei posti a sedere a bordo treno”*;
- c) l'impresa ferroviaria si era trovata nella materiale impossibilità di soddisfare qualsiasi richiesta di riprotezione, in quanto tutti i treni circolanti a partire dal 2 agosto 2020 avevano un coefficiente di riempimento drasticamente ridotto e forniva lo screenshot della comunicazione inviata alla propria clientela in merito all'Ordinanza;
- d) per tali ragioni Italo procedeva a rimborsare integralmente tutti i biglietti relativi ai treni soppressi tra cui quello del reclamante, fornendo, in proposito, lo screenshot della conferma di erogazione del rimborso;

VISTA

l'ulteriore nota degli Uffici dell'Autorità, prot. 2845/2021 del 4 marzo 2021, con la quale sono state richieste all'impresa ulteriori precisazioni e, in particolare, se e per quali ragioni non fosse stata proposta o ricercata alcuna riprotezione o alternativa di viaggio come previsto dal Regolamento, valutando le eventuali soluzioni di viaggio a disposizione;

VISTA

la nota dell'impresa ferroviaria, prot. ART 2916/2021 del 5 marzo 2021, con la quale Italo, nel ribadire quanto già evidenziato con riguardo all'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, sottolineava di aver inviato, alle ore 22:05 del medesimo giorno, una e-mail al contatto del secondo reclamante, il quale *“avrebbe potuto, come previsto dal Contratto di Trasporto, contattare il numero Pronto Italo 06.0708 per valutare, stante l'impossibilità materiale di una riprotezione in data 2 agosto 2020, una successiva data di viaggio”* in luogo del rimborso integrale proposto, constatando che il primo contatto da parte del medesimo reclamante, era avvenuto, invece, in data 4 agosto 2020;

VISTA

la nota prot. 3434/2021 del 17 marzo 2021, con la quale, con riguardo alle doglianze del primo reclamante, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Italo informazioni, corredate dalla relativa documentazione;

- VISTA** la risposta prot. ART 4313/2020 del 9 aprile 2021, con la quale Italo ha fornito, tra l'altro, le seguenti informazioni:
- a) il viaggio del treno Italo 9950/52 è stato cancellato al fine di ottemperare all'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020. In proposito l'impresa ha ribadito le considerazioni già rappresentate circa l'abrogazione delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020, nonché la correttezza del proprio operato, consistente nell'informare i passeggeri circa la cancellazione del viaggio e il rimborso integrale dell'importo corrisposto per il viaggio non effettuato;
 - b) a seguito della richiesta inviata dal primo reclamante tramite il modulo online in data 3 agosto 2020, lo stesso ha *“ottenuto informazioni sul RIMBORSO INTEGRALE PER DISTANZIAMENTO A BORDO 02/08. In data 9 settembre 2020 (...) ha avviato la procedura di monetizzazione (...) il bonifico, pari ad euro 199,80 ha avuto esecuzione in data 2 ottobre 2020”*;
 - c) con riguardo alla risposta all'istanza del primo reclamante, di aver provveduto a fornire un riscontro in data 9 aprile 2021, benché lo stesso *“non abbia utilizzato il corretto canale per l'inoltro del secondo reclamo”*;
- VISTA** la comunicazione del primo reclamante, prot. ART 4346/2020 del 9 aprile 2020, con cui lo stesso ha fornito la copia della e-mail con la quale Italo ha informato, il 2 agosto 2020 alle ore 14:22, della cancellazione del viaggio di ritorno previsto per la medesima giornata, in relazione all'Ordinanza del Ministro della Salute più volte citata, che *“ha improvvisamente sostituito le disposizioni del DPCM del 14 luglio 2020 negando la possibilità di derogare al distanziamento interpersonale di un metro, nonostante le misure di prevenzione già adottate da Italo in conformità al predetto DPCM”* ed ha preannunciato il rimborso del titolo di viaggio non utilizzato;
- RITENUTO** che, alla luce delle informazioni acquisite, i due citati reclami presentati all'Autorità possano essere riuniti al fine di una verifica congiunta, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento sanzionatorio, anche considerata l'omogeneità della fattispecie;
- CONSIDERATO** che la disposizione di cui al citato articolo 16 del Regolamento attribuisce al passeggero, qualora sia ragionevolmente prevedibile un ritardo all'arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, il diritto a scegliere immediatamente tra: a) il rimborso integrale del biglietto; b) la prosecuzione del viaggio o un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale, non appena possibile oppure c) a una data successiva a discrezione del passeggero;
- TENUTO CONTO** che ai sensi del considerando (3) del Regolamento *“poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati”*;

CONSIDERATO

che, sulla base delle evidenze agli atti, Italo:

- ha sostanzialmente confermato quanto riferito dal primo e secondo reclamante, ovvero sia di non aver fornito, a fronte della cancellazione dei propri servizi, alcuna possibilità di riprotezione “*non appena possibile*” adducendo la supposta impossibilità materiale derivante dall’improvvisa modifica del quadro prescrittivo, determinata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020;
- per quanto riguarda la possibilità di riprotezione perlomeno in date successive, ha precisato che i passeggeri (in specifico il secondo reclamante) si sarebbero potuti rivolgere al servizio Pronto Italo per valutare una successiva data di viaggio;

OSSERVATO

che entrambe le argomentazioni emerse in sede pre-istruttoria non appaiono sufficienti, sulla base della documentazione agli atti, ad escludere la responsabilità del vettore dal momento che:

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020 non risulta, *prima facie*, aver determinato un intervento innovativo del tutto inaspettato rispetto al D.P.C.M. del 14 luglio 2020 il quale, va precisato, non conteneva previsioni dirette a consentire *tout court* il riempimento al 100% dei convogli. In proposito, il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportava, in data 1° agosto 2020, quanto segue: “*Le linee guida allegate al DPCM del 14 luglio non avevano reintrodotta il riempimento al 100%, ma una deroga al distanziamento sociale di un metro a certe condizioni che, se poste in essere, avrebbero aumentato la capacità dei vagoni, pur non permettendone il riempimento totale. Oggi, a distanza di 16 giorni (...) valutata la curva dei contagi, si è concordata una decisione prudente sulle capienze dei treni ad Alta Velocità per non correre inutili rischi. Alla luce di ciò, i treni continueranno a viaggiare con le stesse regole finora applicate senza alcuna deroga (...)*”;
- per quanto attiene alla possibilità, per i passeggeri, di rivolgersi al numero Pronto Italo per valutare una successiva data di viaggio in luogo del rimborso integrale, si rileva, da un lato, che la comunicazione inviata al primo e al secondo reclamante si limitava a rimandare al sito web “*Italotreno.it*” per maggiori informazioni e, dall’altro, che la scelta di cui all’articolo 16 del Regolamento dovrebbe essere proattivamente prospettata dall’impresa (la quale, in ogni caso, non intendeva offrire alcun viaggio alternativo nella data considerata) e non richiesta da parte del passeggero il quale può scegliere, invece, tra le soluzioni indicate dalla norma;

CONSIDERATO

che, in ogni caso, anche a voler considerare che “*l’inattesa Ordinanza del Ministro della Salute*” del 1° agosto 2020 abbia “*improvvisamente abrogato le disposizioni del DPCM 14 luglio 2020 che consentivano alle Imprese Ferroviarie AV di derogare*”

al distanziamento interpersonale di un metro, nel rispetto delle misure di previsione disposte dal DPCM stesso e puntualmente adottate” da Italo:

- il Regolamento non prevede esenzioni all’obbligo di garantire la scelta in questione, nemmeno per forza maggiore, non essendovi una deroga in tal senso;
- con riferimento all’asserita impossibilità materiale di offrire riprotezione, sulla base della documentazione agli atti Italo non ha dimostrato di aver attivato, in concreto, procedure volte a garantire la riprotezione con servizi alternativi, valutando le eventuali soluzioni alternative di viaggio eventualmente disponibili;
- entrambi i reclamanti, a fronte del tenore della comunicazione ricevuta da Italo, nella quale si prospettava, quale unica soluzione, il rimborso del biglietto, hanno autonomamente ricercato e reperito soluzioni alternative di viaggio; il secondo reclamante, in particolare, ha svolto una parte di viaggio con altro vettore ferroviario;

TENUTO CONTO

che non rientrano nell’ambito delle competenze dell’Autorità i profili di danno asseritamente sofferti dai reclamanti in conseguenza dei fatti segnalati, rispetto ai quali resta impregiudicata la facoltà di adire i competenti organi giurisdizionali;

RITENUTO

che l’ulteriore doglianza del primo reclamante, relativa alla mancata risposta al reclamo di prima istanza, secondo le modalità di cui all’articolo 27 (“*Reclam*”), paragrafo 2, del Regolamento, non reca i presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, in quanto il medesimo reclamo è stato inviato ad un recapito (di posta elettronica certificata) non espressamente previsto tra i canali per la trasmissione dei reclami predisposti e chiaramente indicati da Italo nel proprio sito web e nelle condizioni generali di trasporto;

CONSIDERATO

con riguardo al reclamo di prima istanza del secondo reclamante, che lo stesso risulta inoltrato tramite il sistema on-line appositamente predisposto nel sito web di Italo in data 8 ottobre 2020 e che la risposta è stata fornita in data 16 novembre 2020, ad oltre un mese dal ricevimento;

OSSERVATO

che l’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento, prevede il diritto del passeggero di ottenere una risposta al reclamo entro un mese e contempla la possibilità, per l’impresa ferroviaria, dell’invio di una risposta entro tre mesi soltanto laddove ricorrano “*casi giustificati*”, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione, in sede di presentazione del reclamo, di un possibile “*risposta oltre i 30 giorni ordinari*” in considerazione dell’entità delle richieste generata dall’emergenza sanitaria”;

RITENUTO

che, per le ragioni sopra illustrate, sussistano, limitatamente agli obblighi dell’impresa ferroviaria:

- (i) qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti, di consentire al passeggero di scegliere immediatamente, tra: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto; oppure b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; oppure c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero;
- (ii) di fornire una risposta motivata ai reclami entro un mese o, in presenza di casi giustificati, informare il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta,

i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Italo per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per la violazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento, con riguardo a due eventi e all'articolo 27, comma 2, con riguardo al reclamo del secondo reclamante;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
 - a) dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - b) dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.1 per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per ogni singolo evento;
 - 2.2 per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1.000 (mille/00) ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatrè/33) per ogni singolo evento, per un totale di euro 6.666,66 (seimilaseicentosessantasei/66) per la sanzione di cui al punto 2.1 e per un ammontare di euro 333,33 (trecentotrentatrè/33), per la sanzione di cui al punto 2.2, tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 66/2021";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 6 maggio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)